



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 54 DEL 05/05/2020

Oggetto : MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19"– INTERDIZIONE AL PUBBLICO DELL'AREA DEL CASTELLO, DELLA PASSEGGIATA LUNGO LAGO DI PROPRIETA' PUBBLICA, DELLA PALESTRA DI ROCCIA E DELL'AREA DI SAN ROCCO

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

□ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

□ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 copia informatica per consultazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

□ il D.L. 02/03/2020 n. 9, avente ad oggetto: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

□ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



CITTA' DI AVIGLIANA

□ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che all’art. 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), commi 1 e 2, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:

1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*

2. *Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

□ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, applicabile all’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

□ l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

□ l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Infrastrutture e dei trasporti;

□ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

□ il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19*”;

□ il DPCM del 1 Aprile 2020, recante all'art. 1 “*misure urgenti per il contenimento del contagio*”, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 “*dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti*”;

□ il DPCM del 10 Aprile 2020, recante all'art. 1 “*misure urgenti di contenimento del contagio*”, nonché “*l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020*”;



CITTA' DI AVIGLIANA

□ il DPCM del 26 Aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";

□ i decreti del Presidente della Giunta Regionale n° 34 del 21 marzo 2020, n°35 del 29 marzo2020, n°36 del 3 aprile, n°38 del 6 aprile 2020, n°39 del 6 aprile 2020, n°40 del 7 aprile 2020, n°43 del 13 aprile 2020, n°49 del 30 aprile 2020 e n°50 del 2 maggio 2020;

Considerato che anche il DPCM del 26 aprile prevede all'art. 1 comma 1 lettere d) ed e) la possibilità per il Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto in normativa;

Ritenuto che, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una corretta azione di prevenzione, è possibile l'assunzione di misure adeguate a fronteggiare situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto, quindi, di disporre, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione al pubblico, a partire dal 5 Maggio, dell'area del Castello, della passeggiata lungo lago, della palestra di Roccia e dell'area di San Rocco, aree in cui, per le loro caratteristiche geomorfologiche, risulta difficile il rispetto delle misure previste dalla vigente normativa;

Richiamati il comma 4, dell'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. L'interdizione al pubblico, a partire dal 5 Maggio 2020 e sino a nuove disposizioni della:

- passeggiata lungo lago di proprietà pubblica;
- area del Castello;
- palestra di Roccia;
- area di San Rocco;

2. Di demandare ai competenti organi di vigilanza il monitoraggio, il controlli e l'applicazione della presente Ordinanza;

3. Di richiedere all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie ed eventualmente ad associazioni a vario titolo operanti sul territorio una collaborazione per la sorveglianza ed il monitoraggio dell'affluenza del Parco Naturale di Avigliana.

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. n° 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge e conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;



CITTA' DI AVIGLIANA

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino ed alla locale Stazione Carabinieri, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Avigliana, 5 maggio 2020

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)